

STATUTO

“Il Sorriso di Cristian ONLUS”

OdV - Ente del Terzo Settore

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E'costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017, l'Associazione Ente del Terzo Settore, denominata “Il Sorriso di Cristian ONLUS”, con sede in Civitella Roveto (Aq) via Piana n. 8.

D.Lgs. 460/97

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nel seguente settore: **beneficenza.**

Il presente Statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS” (di cui all'art. 10, comma 1, lett.i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460.

D. Lgs. 117/17

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti o attività.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, è apertistica e aconfessionale, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, della solidarietà civile, culturale e sociale.

Essa nasce in memoria di Cristian Persia, che nella sua breve esistenza, ha saputo testimoniare l'amore gratuito verso il prossimo, a tal fine si propone di promuovere **la solidarietà** "come valore fondante del vivere comune in armonia e nel rispetto della persona umana in tutte le sue fasi di crescita".

E' impegnata nella promozione di valori quali: la gratuità, l'accoglienza, l'uguaglianza, la libertà, la non violenza, la pace, la valorizzazione della diversità.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione intende operare, in via esclusiva o principale, nelle seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 D.Lgs. 117/2017).

3. L'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- raccolta permanente e distribuzione gratuita di abiti, scarpe, biancheria e di quanto necessario per i bambini (carrozine, passeggini, lettini, giocattoli, libri, ecc.);
- casa- famiglia per minori;
- adozioni a distanza;
- servizi di assistenza a privati cittadini;
- incontri, dibattiti, cicli di formazione, seminari e convegni, corsi di aggiornamento e di formazione professionale e culturale;
- laboratori culturali, ricreativi, artistici
- seminari su tematiche inerenti alla disabilità, all'attualità, alla cultura, al terzo settore;
- promozione ed organizzazione di convegni di aggiornamento, manifestazioni culturali, artistiche e sportive nonché collaborazione ad ogni altro organismo pubblico o privato, avente le medesime finalità;
- promozione del lavoro di rete con le altre associazioni del territorio, strumento di crescita, condivisione e messa in comune di risorse ed esperienze;
- cooperative sociali per lavoratori disagiati;
- apertura e gestione di un centro diurno socio-educativo per persone diversamente abili, attraverso l'attuazione di interventi e azioni tesi al potenziamento delle abilità individuali, relazionali e di socializzazione, migliorandone il benessere generale;
- promozione e gestione di un orto e di una fattoria didattica attraverso la *costruzione* di un ambiente ideale che consenta alla persona diversamente abile e ai bambini di stabilire un contatto *vero* con la natura teso a sviluppare quella conoscenza ecologica necessaria per un maggior rispetto dell'ambiente e delle risorse del territorio;
- ideazione di percorsi, in particolare con e per i giovani e le istituzioni scolastiche, finalizzati alla promozione dei diritti umani con particolare attenzione al tema dei diritti dei bambini e delle persone diversamente abili.

4.L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione avverrà con apposita delibera dell'Assemblea.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

5.L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

6.L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione in merito alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3 I SOCI

1.Possono essere soci tutte le persone, fisiche e giuridiche, senza nessuna distinzione, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, chiedano di farne parte e vengano ammesse dal Consiglio Direttivo. I soci si suddividono in:

- Soci effettivi;
- Soci Sostenitori;
- Soci fondatori;
- Soci onorari.

2.I soci effettivi sono coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota stabilita per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota superiore a quella stabilita per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione, tale particolare qualifica non è soggetta a limiti di durata.

Questa suddivisione in quattro categorie non implica alcuna distinzione rispetto ai diritti democratici di ciascun socio nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1.L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

2.La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1.Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Presidente Onorario;
- e) l'Organo di Controllo (eventuale);
- f) Il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito ed hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 2 co.4 del presente Statuto.

ART. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante posta ordinaria, a mezzo fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può ricevere al massimo due deleghe comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le persone diversamente abili socie dell'Associazione possono essere assistite nelle operazioni di voto da persona di loro fiducia a sua volta socio o non, in ogni caso un accompagnatore può assistere un solo socio.

5.L'Assemblea ha la competenza di
IN SEDE ORDINARIA:

- approvare del bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

6.L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 (dodici) ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

7.Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 (cinque) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

8.All'Assemblea si potrà partecipare anche a distanza, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici o di telecomunicazione entro i limiti definiti dalla legge e secondo le modalità indicate nel Regolamento.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1.Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2.Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea e di cui fa parte di diritto l'eventuale Presidente Onorario, è composto da un numero di membri variabile da tre a quindici e dura in carica tre anni.

3.I Consiglieri sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

4.Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5.Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare dal Verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

6.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

7.Il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore esterno che cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, esso esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

8.Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.Al Consiglio direttivo spetta:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente, nonché il Presidente onorario;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati;

- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- istituire sedi operative, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca.

ART. 10 IL PRESIDENTE

1.Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio stesso gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

2.Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, qualora ricorrano gravi motivi. Essa viene decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3.Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.11 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1.Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2.Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
-

3.Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

1.L'Organo di Controllo monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30 co.2 D.Lgs. 117/2017.

2.La scelta dei componenti l'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

3.L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

1.L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2.L'Organo di Revisione esercita la funzione di revisione legale dei conti dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

3.L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i revisori sono rieleggibili.

ART. 14 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1.Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 117/2017.

2.Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4.Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

1.L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, il quale metterà a disposizione i libri richiesti entro sette giorni dall'avvenuta richiesta. I soci potranno prenderne visione, consultarli ma non è loro consentito estrarne copia.

ART. 16 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, dal momento in cui sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 RINVIO

1. I requisiti prescritti dalla D.Lgs 117/17 saranno efficaci a partire dal termine previsto dall'art. 10 co.2 Codice del Terzo Settore, data entro la quale contestualmente cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10 co.1 D.Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.